



COMUNE DI ORGIANO
Provincia di Vicenza

**REGOLAMENTO COMUNALE DI
POLIZIA MORTUARIA**

Approvato con deliberazione C.C. n. 25 del 01/04/1993
Modificato con deliberazione C.C. n. 21 del 23/03/2005
Modificato con deliberazione C.C. n. 04 del 07/02/2007
Modificato con deliberazione C.C. n. 23 del 30/09/2009
Modificato con deliberazione C.C. n. 52 del 23/09/2011
Modificato con deliberazione C.C. n. 07 del 24/04/2012
Modificato con deliberazione C.C. n. 17 del 20/06/2012
Modificato con deliberazione C.C. n. 43 del 19/11/2013

CAPO I

Disposizioni generali

Art. 1

Il presente regolamento disciplina i servizi mortuari di competenza del Comune, il trasporto dei cadaveri, le concessioni relative alle sepolture private nonché la tenuta e pulizia dei cimiteri, in applicazione del Regolamento di Polizia mortuaria approvato con D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285, del titolo VII del R.D. 9 luglio 1939, n. 1238 sull'ordinamento dello stato civile e del titolo VI del T.U. delle leggi sanitarie approvato con R.D. 27 luglio 1934, n. 1265.

CAPO II

Denuncia della causa di morte e accertamento dei decessi

Art. 2

- 1- La dichiarazione di morte è fatta entro ventiquattro ore dal decesso all'ufficio dello stato civile del luogo da uno dei due congiunti o da persona convivente col defunto o da n loro delegato o, in mancanza, da persona informata del decesso.
- 2- Se la morte avviene fuori dell'abitazione del defunto, la dichiarazione può anche essere fatta da due persone che ne sono informate.
- 3- In caso di morte in ospedale, collegio, istituto o stabilimento qualsiasi, il direttore o chi ne è delegato dall'amministrazione deve trasmettere avviso della morte, nel termine indicato nel comma primo, all'ufficio dello stato civile con le indicazioni stabilite dall'art. seguente.

Art. 3

- 1- L'atto di morte deve enunciare il luogo, il giorno e l'ora della morte, il nome e il cognome, l'età, il luogo di nascita, la professione e la residenza del defunto e, quando si tratta di straniero, la cittadinanza; il nome e cognome del coniuge superstite, se il defunto era congiunto in matrimonio, o del predefunto coniuge, se era vedovo; il nome e il cognome, le professione e la residenza del padre e della madre del defunto; il nome e cognome, l'età, la professione e la residenza dei dichiaranti.
- 2- In qualunque caso di morte violenta ovvero avvenuta in un istituto di prevenzione o di pena, non si fa menzione nell'atto di tali circostanze.

Art. 3/bis

Le funzioni demandate all'Unità Sanitaria Locale e/o al coordinatore sanitario saranno da questi esercitate secondo le modalità organizzative da loro stessi stabilite in base alle normative statali e regionali vigenti.

Art. 4

- 1- I medici, a norma dell'art. 103, sub a ⁽¹⁾ del T.U.L.S.S. approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, debbono per ogni caso di morte di persona da loro assistita denunciare al sindaco la mattina che, a loro giudizio, ne sarebbe stata la causa.
- 2- Nel caso di morte per malattia infettiva compresa nel apposito elenco pubblicato dal Ministero della Sanità, il comune deve darne informazione immediatamente all'Unità sanitaria locale dove è avvenuto il decesso.
- 3- Nel caso di morte di persona cui siano stati somministrati nuclidi radioattivi la denuncia della causa di morte deve contenere le indicazioni previste dall'art. 100 ⁽²⁾ del decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1964, n. 185.
- 4- Nel caso di decesso senza assistenza medica le denuncia della presunta causa di morte è fatta dal medico necroscopo di cui all'art. 7.
- 5- L'obbligo della denuncia della causa di morte è fatto anche ai medici incaricati di eseguire autopsie disposte dall'autorità giudiziaria e per riscontro diagnostico.
- 6- La denuncia della causa di morte, di cui ai commi precedenti, deve essere fatta entro 24 ore dall'accertamento del decesso su apposita scheda di morte stabilita dal Ministero della Sanità, d'intesa con l'istituto nazionale di statistica.
- 7- Copia della scheda di morte deve essere inviata, entro trenta giorni, dal Comune ove è avvenuto il decesso, all'unità sanitaria locale competente per territorio. Qualora il deceduto fosse residente nel territorio di una sanitaria locale diversa da quella ove è avvenuto il decesso, quest'ultima deve inviare copia della scheda di morte alla unità all'unità sanitaria locale di residenza.
- 8- Spetta alle Unità Sanitarie locali l'istituzione e l'aggiornamento di un registro, distinto per ogni comune incluso nei loro rispettivi territori, contenente l'elenco dei deceduti e della relativa causa di morte.

Art. 5

Per la denuncia della causa di morte nei casi previsti dal comma 5 dell'art. 4 si devono osservare a seconda che si tratti di autopsia a scopo di riscontro diagnostico o si autopsia giudiziaria, le disposizioni contenute nel successivo articolo 33.

Art. 6

Fermo restando l'obbligo per i sanitari di cui all'art. 365 del codice penale ⁽³⁾, ove dalla scheda di morte risulti o sorga comunque il sospetto che la morte sia dovuta a reato, il sindaco deve darne immediata comunicazione alla autorità giudiziaria e a quella di pubblica sicurezza.

Art. 7

- 1- Le funzioni di medico necroscopo di cui l'art. 141 del regio decreto 9 luglio 1939, n. 1238, ⁽⁴⁾ sull'ordinamento dello stato civile, sono esercitate da un medico nominato dalla Unità sanitaria locale competente.
- 2- Il medico necroscopo ha il compito di accertare la morte redigendo l'apposito certificato previsto dal citato art. 141 dell'ord. S.c.

- 3- La visita del medico necroscopo deve sempre essere effettuata non prima di 15 ore dal decesso, salvo i casi previsti dagli articoli 11, 12 e 13, e comunque non dopo le trenta ore.

Art. 8

- 1- Nel caso di rinvenimento di parti di cadavere o anche di resti mortali o di ossa umane, chi ne fa la scoperta deve informare il sindaco il quale ne dà subito comunicazione all'autorità giudiziaria, a quella di pubblica sicurezza e all'unità sanitaria locale competente per territorio.
- 2- Salvo diverse indicazioni dell'autorità giudiziaria, l'unità sanitaria locale incarica dell'esame del materiale rinvenuto il medico necroscopo e comunica i risultati degli accertamenti eseguiti al sindaco ed alla stessa autorità giudiziaria perché questa rilasci il nulla osta alla sepoltura.

Art. 9

- 1- L'autorizzazione alla sepoltura nel cimitero è rilasciata, a norma dell'art. 141 del regio decreto 9 luglio 1939, n. 1238, sull'ordinamento dello stato civile, dall'ufficiale dello stato civile⁽¹⁾.
- 2- La medesima autorizzazione è necessaria per la sepoltura nel cimitero di parti di cadavere ed ossa umane di cui all'art. 8.

Art. 10

- 1- Per i nati morti, ferme restando le disposizioni dell'art. 74 del regio decreto 9 luglio 1939, n. 1238 ⁽²⁾ sull'ordinamento dello stato civile, si seguono le disposizioni stabilite dagli articoli precedenti.
- 2- Per la sepoltura dei prodotti abortivi di presunta età di gestazione dalle 20 alle 28 settimane complete e dei feti che abbiano presumibilmente compiuto 28 settimane di età intrauterina e che all'ufficio di stato civile non siano stati dichiarati come nati morti, i permessi di trasporto e di seppellimento sono rilasciati dall'unità sanitaria locale.
- 3- A richiesta dei genitori, nel cimitero possono essere raccolti con la stessa procedura anche i prodotti del concepimento di presunta età inferiore alle 20 settimane.
- 4- Nei casi previsti dai commi 2 e 3, i parenti o chi per essi sono tenuti a presentare, entro 24 ore dall'espulsione od estrazione del feto, domanda di seppellimento alla unità sanitaria locale accompagnata da certificato medico che indichi la presunta età di gestazione ed il peso del feto.

CAPO III

Periodo di osservazione dei cadaveri

Art. 11

Nessun cadavere può essere chiuso in cassa, né essere sottoposto ad autopsia, a trattamenti conservativi, a conservazione di celle frigorifere, né essere inumato, tumulato, cremato, prima che

siano trascorse 24 ore dal momento del decesso, salvo i casi di decapitazione o di maciullamento e salvo quelli nei quali il medico necroscopo avrà accertato la morte anche mediante l'ausilio di elettrocardiografo, la cui registrazione non deve avere una durata non inferiore a 20 minuti prima, fatte salve le disposizioni di cui alla legge 2 dicembre 1975, n. 644, e successive modificazioni.⁽¹⁾

Art. 12

Nei casi di morte improvvisa ed in quelli in cui si abbiano dubbi di morte apparente, l'osservazione deve essere protratta fino a 48 ore, salvo che il medico necroscopo non accerti la morte nei modi previsti dall'art. 11.

Art. 13

Nei casi la morte sia dovuta a malattia infettiva - diffusiva compresa nell'apposito elenco pubblicato dal Ministero della sanità o il cadavere presenti segni di iniziata putrefazione, o quando altre ragioni speciali lo richiedono, su proposta del coordinatore sanitario dell'unità sanitaria locale il sindaco può ridurre il periodo di osservazione a meno di 24 ore.

Art. 14

- 1- Durante il periodo di osservazione il corpo deve essere posto in condizioni tali che non ostacolino eventuali manifestazioni di vita.
- 2- Nel caso di deceduti per malattia infettiva - diffusiva compresa nell'apposito elenco pubblicato dal Ministero della sanità il coordinatore sanitario dell'unità sanitaria locale adotta le misure cautelative necessarie.

CAPO IV

Depositi di osservazione e obitori

Art. 15

- 1- In apposito locale saranno ricevute e tenute in osservazione per il periodo prescritto le salme di persone:
 - a) Morte in abitazioni inadatte e nelle quali sia pericoloso mantenerle per il prescritto periodo di controllo.
 - b) Morte in seguito a qualsiasi accidente sulla via o in luogo pubblico.
 - c) Ignoto, di cui debba fare esposizione al pubblico per riconoscimento.
- 2- Durante il periodo di osservazione deve essere assicurata la sorveglianza anche ai fini del rivelamento di eventuali manifestazioni di vita.

Art. 16

Per quanto concerne l'obitorio previsto dall'art. 13 del regolamento di polizia mortuaria approvato con D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285, si osservano in particolare le norme contenute nello stesso art. 13 e nei successivi 14 e 15.

CAPO V

Trasporto dei cadaveri

Art. 17

1. Costituisce “trasporto funebre” o trasporto di cadavere il trasferimento della salma dal luogo di decesso o rinvenimento al deposito di osservazione, all’obitorio, al cimitero o, dall’uno all’altro di questi luoghi, mediante l’utilizzo di mezzi idonei e del personale necessario. Nella nozione di trasporto di cadavere sono altresì compresi la sua raccolta ed il collocamento nel feretro, il prelievo di quest’ultimo ed il trasferimento, la consegna al personale incaricato delle operazioni cimiteriali o della cremazione.
2. Il trasporto funebre è disciplinato dal Capo IV del regolamento di polizia mortuaria approvato con DPR 10.9.1990, n.285 e, nell’ambito comunale, dal presente Regolamento.
3. L’A.S.L. vigila e controlla, ai fini igienici e sanitari, il servizio di trasporto di cadaveri e conseguentemente propone al Sindaco i provvedimenti ritenuti necessari.
4. Per “attività funebre” si intende il servizio finalizzato allo svolgimento, in forma congiunta, delle seguenti prestazioni:
 - a) disbrigo, su mandato, delle pratiche amministrative pertinenti in quanto agenzia d’affari di cui all’art. 115 del R.D. n. 773/31;
 - b) fornitura di feretro e altri articoli funebri in occasione del funerale;
 - c) trasporto di cadavere.
5. Il servizio di trasporto funebre e l’attività funebre sono esercitati, a parità di condizioni e senza vincoli territoriali, dalle imprese in possesso dei requisiti di legge.
6. L’impresa funebre che operi nel territorio del Comune, indipendentemente da dove abbia la sede, esercita la sua attività secondo le prescrizioni operative del presente regolamento.
7. I trasporti funebri previsti nel presente articolo sono soggetti al pagamento di un diritto fisso ai sensi dell’art. 19, comma 2 del D.P.R. n. 285/1990, stabilito con deliberazione di Giunta Comunale.

Art. 18

Il trasporto dei cadaveri effettuato prima che sia trascorso il periodo di osservazione prescritto dalle disposizioni del capo III deve essere eseguito in condizioni tali da non ostacolare eventuali manifestazioni di vita.

Art. 19

- 1- Quando la morte è dovuta ad una delle malattie infettive – diffusive comprese nell’apposito elenco pubblicato dal Ministero della sanità, il cadavere, trascorso il periodo di osservazione, deve essere deposto nella cassa con cui gli indumenti di cui è rivestito ad avvolto in un lenzuolo imbevuto di soluzione disinfestante.
- 2- E’ consentito di rendere al defunto le estreme onoranze, osservando le prescrizioni dell’autorità sanitaria, salvo che questa le vieti nella contingenza di manifestazione epidemica della malattia che ha causato la morte.
- 3- Quando dalla denuncia della causa di morte risulti che il cadavere è portatore di radioattività, la unità sanitaria locale competente dispone che il trasporto, il trattamento e la

destinazione delle salme siano effettuati osservando le necessarie misure protettive, di volta in volta prescritte, al fine di evitare la contaminazione ambientale.

Art. 20

1. Sono a carico del Comune, ai sensi dell'art. 16 del D.P.R. n. 285/1990, i seguenti trasporti funebri:
 - nati morti, feti, parti anatomiche riconoscibili e resti mortali qualora non vengano richiesti servizi o trattamenti speciali;
 - salme provenienti da abitazioni inadatte e destinate agli appositi locali per completarvi il periodo obbligatorio di osservazione su segnalazione della competente A.S.L.;
 - recupero e trasporto delle persone morte per qualsiasi causa in luogo pubblico o nelle pubbliche vie al locale di osservazione, su segnalazione dell'Autorità giudiziaria;
 - qualsiasi altro trasporto su indicazione dell'autorità giudiziaria o del servizio sanitario;
 - in caso di indigenza o qualora particolari circostanze sociali o culturali lo giustifichino, su segnalazione dei Servizi Sociali del Comune e comunque su provvedimento motivato del Comune stesso, potranno essere disposti trasporti funebri con annessa fornitura feretro e quant'altro necessario per lo svolgimento del servizio funebre completo e decoroso.
2. Tutti gli altri trasporti funebri, in occasione dei quali siano richiesti servizi o trattamenti speciali, sono effettuati a parità di condizioni, da imprese operanti nel settore, dalle Autorità Militari e dagli altri soggetti previsti dalla legge ai sensi del precedente articolo 17 del presente Regolamento.

Art. 20 bis

1. La tariffa massima del servizio standard del trasporto funebre a pagamento che si svolge nel territorio comunale, comprese le partenze dal Comune, è determinata con atto di Giunta.
2. Il tragitto assoggettato al rispetto della tariffa massima riguarda il trasporto interamente svolto nel territorio comunale e la partenza dal territorio comunale.
3. Ciascuna impresa che intende esercitare il trasporto nell'ambito comunale è tenuta all'applicazione di tariffe inferiori o al massimo uguali a quelle fissate con provvedimento di Giunta. E' tenuta altresì a dare trasparente e visibile comunicazione del tariffario in vigore agli interessati in ogni sede in cui esercita l'organizzazione di trasporti.
4. La tariffa, intesa come corrispettivo di tutte le operazioni inerenti il trasporto funebre a pagamento, dovrà essere indicata in maniera distinta da altre voci componenti il corrispettivo per l'esecuzione del funerale.
5. Le imprese di pompe funebri che effettuano trasporti nel territorio comunale non possono in alcun modo chiedere al cittadino importi superiori alle tariffe massime di cui al presente articolo. L'inosservanza della presente disposizione comporta l'applicazione di una sanzione amministrativa da un minimo di Euro 50,00 ad un massimo di Euro 200,00.

Art. 21

Per quanto concerne le caratteristiche dei carri destinati al trasporto funebre si osservano le norme di cui al D.P.R. 20 settembre 1990, n.285, art. 20 e 21.

Art. 22

Il sindaco disciplina l'orario per il trasporto dei cadaveri, le modalità ed i percorsi consentiti, nonché il luogo e le modalità per la sosta dei cadaveri in transito.

Art. 23

- 1- Il trasporto di un cadavere, di resti mortali o di ossa umane entro l'ambito del comune in luogo diverso dal cimitero o fuori dal comune è autorizzato dal sindaco secondo le prescrizioni stabilite negli articoli seguenti.
- 2- Il decreto di autorizzazione è comunicato al sindaco dal comune in cui deve avvenire il seppellimento.
- 3- Qualora sia richiesta la sosta dalle salma in altri comuni intermedi per il tributo di speciali onoranze, tale decreto dovrà essere comunicato anche ai sindaci di questi comuni.
- 4- L'incaricato del trasporto deve essere munito della citata autorizzazione che deve consegnata al custode del cimitero.

Art. 24

- 1- Per i morti di malattie infettive – diffusive di cui l'apposito elenco pubblicato dal Ministero della sanità, l'autorizzazione al trasporto prevista dall'art. 23 può essere data soltanto quando risulti accertato che il cadavere, trascorso il periodo di osservazione, è stato composto nella duplice cassa prevista dell'art. 27 seguendo le prescrizioni degli art. 19 e 28.
- 2- Le disposizioni del presente articolo si applicano anche ai trasporti di cadaveri da o per l'estero e quando la morte sia dovuta ad una delle malattie infettive – diffusive di cui all'elenco previsto nel comma 1.

Art. 25

- 1- Il trasporto di un cadavere da comune a comune per essere cremato ed il trasporto delle risultanti ceneri al luogo del loro definitivo deposito sono autorizzati con unico decreto del sindaco del comune nella cui circoscrizione è avvenuto il decesso.
- 2- All'infuori di questo caso, il trasporto delle ceneri di un cadavere da comune a comune è sottoposto all'autorizzazione di cui all'art. 23-

Art. 26

Per i trasporti all'estero o dall'estero si osservano le norme previste nel capo IV del D.P.R. 10 settembre 1990.

Art. 27

- 1- Per il trasporto da comune a comune, la salma deve essere racchiusa in duplice cassa, l'una di metallo e l'altra di legno massiccio.

- 2- La cassa metallica, o che racchiuda quella di legno o che sia da questa contenuta; deve essere ermeticamente mediante saldatura e tra le due casse, al fondo, deve essere interposto uno strato di torba polverizzata o segatura di legno o di altro materiale assorbente, sempre biodegradabile, riconosciuto idoneo.
- 3- Le saldature devono essere continue ed estese su tutta la periferia della zone di contatto degli elementi da saldare.
- 4- Lo spessore di lamiera della cassa metallica non deve essere inferiore a 0.660 mm. Se di zinco, a 1,5 mm. Se di piombo.
- 5- Lo spessore delle tavole della cassa di legno non deve essere inferiore a 25 mm. Eventuali intagli sono consentiti quando lo spessore iniziale delle tavole è tale che per effetto degli intagli medesimi in ogni punto sia assicurato lo spessore minimo di cui sopra.
- 6- Il fondo della cassa deve essere formato da una o più tavole, di un solo pezzo nel senso della lunghezza, riunite al massimo nel numero di cinque nella larghezza, fra loro saldamente congiunte con collante di sicura e duratura presa.
- 7- Il coperchio della cassa deve essere formato da una o più tavole di un solo pezzo nel senso della lunghezza.
- 8- Nel caso in cui il coperchio sia costituito da più facce che si trovino su pani diversi occorre che dette facce siano costituite da tavole di un solo pezzo nel senso della lunghezza.
- 9- Le pareti laterali della cassa comprese tra il fondo e il coperchio devono essere formate da una o più tavole di un solo pezzo nel senso della lunghezza delle pareti stesse congiunte tra loro nel senso della larghezza con le medesime modalità tecniche delle tavole formanti il fondo. Le suddette pareti laterali devono parimenti essere saldamente congiunte tra loro con collante di sicura e duratura presa.
- 10- Il coperchio deve essere saldamente congiunto alle pareti laterali mediante viti disposte di 20 in 20 centimetri. Il fondo deve essere saldamente congiunto ad esse con chiodi disposti di 20 in 20 centimetri ed assicurato con un mastice idoneo.
- 11- La cassa così confezionata deve essere cerchiata con liste di lamiera di ferro, larghe non meno di 2 centimetri, distanti l'una dall'altra non più di 50 centimetri, saldamente fissate mediante chiodi o viti.
- 12- Sia la cassa di legno sia quella di metallo debbono portare impresso ben visibile sulla parte esterna del proprio coperchio il marchio di fabbrica con l'indicazione della ditta costruttrice.
- 13- Per il trasporto da un comune ad un altro comune che disti non più di 100 chilometri, salvo il caso previsto dall'art. 24 e sempre che il trasporto stesso dal luogo di deposito dalla salma al cimitero possa farsi direttamente e con idoneo carro funebre, si impiega la sola cassa di legno.
- 14- Il Ministero della sanità, anche su richiesta degli interessati, può autorizzare, per i trasporti di salma da comune a comune l'uso per le casse di materiali diversi da quelli previsti ai commi precedenti, prescrivendo le caratteristiche che essi devono possedere al fine di assicurare la resistenza meccanica e l'impermeabilità del ferro.

Art. 28

- 1- Per il trasporto di cui all'art. 27, nei mesi di aprile, maggio, giugno, luglio, agosto e settembre, le salme devono essere sottoposte al trattamento antiputrefattivo mediante l'introduzione nelle cavità corporee di almeno 500 cc di formalina F.U. dopo che sia trascorso l'eventuale periodo di osservazione.
- 2- Negli altri mesi dell'anno tale prescrizione si applica solo per le salme che devono essere trasportate in località che, con mezzo di trasporto prescelto, si raggiungono dopo 24 ore di tempo, oppure quando il trasporto venga eseguito trascorse 48 ore del decesso.
- 3- Le prescrizioni del presente articolo non si applicano ai cadaveri sottoposti a trattamenti di imbalsamazione.

Art.29

- 1- E' considerato come avvenuto nel suolo italiano a tutti gli effetti del presente regolamento ogni decesso verificatosi a bordo di navi ed aeromobili battenti bandiera nazionale.

Art.30

- 1- L'incaricato del trasporto di un cadavere fuori del comune deve essere munito del decreto di autorizzazione del luogo dove è avvenuto il decesso
- 2- Se il trasporto delle salme avviene per ferrovia, su nave o per aereo, il decreto anzidetto deve restare in consegna al vettore durante il trasporto stesso.

Art. 31

- 1- Per il trasporto entro il territorio comunale e da comune a comune dei cadaveri destinati all'insegnamento ed alle indagini scientifiche si seguono le norme degli articoli precedenti.
- 2- Il direttore dell'istituto o del dipartimento universitario prende in consegna la salma dall'incaricato del trasporto e la riconsegna, terminato il periodo occorso per l'insegnamento o per le indagini scientifiche, dopo averla ricomposta con la maggiore cura e ricollocata nel feretro, al servizio comunale per il trasporto funebre, dopo averne data comunicazione scritta al sindaco.

Art. 32

- 1- Il trasporto di ossa umane o altri resti mortali assimilabili, ferme restando le autorizzazioni di cui gli altri articoli precedenti non è soggetto alle misure precauzionali igieniche stabilite per il trasporto delle salme dagli art. 19 e 24.
- 2- Le ossa umane e gli altri resti mortali assimilabili debbono essere raccolti in cassetta di zinco, di spessore non inferiore a mm. 0.660 e chiusa con saldatura, recante il nome e cognome del defunto.
- 3- Se le ossa ed i resti mortali provengono da rinvenimento e non sia possibile l'identificazione del defunto cui appartennero, la cassetta dovrà recare l'indicazione del luogo e della data in cui sono stati rinvenuti.

CAPO VI

Riscontro diagnostico

Rilascio di cadaveri a scopo di studio

Prelievo di parti di cadavere a scopo di trapianto terapeutico

Autopsie e trattamenti per la conservazione del cadavere

Art. 33

Per quanto concerne le materie del presente Capo si applicano le norme previste dai Capi V, VI, VII e VIII del D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285.

CAPO VII

Disposizioni generali sul servizio dei cimiteri

Art. 34

- 1- Nei cimiteri devono essere ricevuti quando non venga richiesta altra destinazione:
 - a. i cadaveri delle persone morte nel territorio del comune, qualunque ne fosse in vita la residenza;
 - b. i cadaveri morti fuori dal comune, ma aventi in esso, in vita, la residenza, nonché delle persone morte fuori del comune ma nate nel comune ovvero residenti alla nascita nel comune, ovvero che hanno avuto la residenza nel territorio del comune per almeno 25 anni;
 - c. i cadaveri delle persone non residenti in vita nel comune e morte fuori di esso, ma aventi diritto al seppellimento in una sepoltura privata esistente nel cimitero del comune stesso;
 - d. i nati morti e i prodotti del concepimento di cui l'art. 10;
 - e. i resti mortali delle persone sopra elencate.

Art. 35

- 1- La manutenzione, l'ordine e la vigilanza dei cimiteri spettano al Sindaco.
- 2- Il coordinatore sanitario dell'unità sanitaria locale controlla il funzionamento dei cimiteri e propone al sindaco i provvedimenti necessari per assicurare il regolare servizio.

Art. 36

- 1- Tutti i cimiteri devono assicurare un servizio di custodia.
- 2- Il responsabile del servizio, per ogni cadavere ricevuto, ritira e conserva presso di sé l'autorizzazione di cui all'art. 9; inoltre, iscrive giornalmente sopra apposito registro vidimato dal sindaco in doppio esemplare.
 - a) le inumazioni che vengono eseguite, precisando il nome cognome, età, luogo e data di nascita del defunto, secondo quanto risulta dall'atto di autorizzazione di cui all'art. 9, l'anno, il giorno e l'ora di inumazione, il numero arabo portato dal cippo e il numero d'ordine della bolletta di seppellimento;
 - b) le generalità, come sopra, delle persone i cui cadaveri vengono tumulati, con l'indicazione del sito dove sono stati deposti;
 - c) le generalità, come sopra, delle persone i cui cadaveri vengono cremati, con l'indicazione del luogo di deposito delle ceneri nel cimitero o del luogo in cui sono state trasportate, se fuori dal cimitero, secondo quanto risulta dall'autorizzazione del sindaco;
 - d) qualsiasi variazione avvenuta in seguito ad esumazione, estumulazione, cremazione, trasporto di cadaveri o di ceneri.

Art. 37

- 1- I registri indicati nell'art. 36 debbono essere presentati ad ogni richiesta degli organi di controllo.

- 2- Un esemplare dei registri deve essere consegnato, ad ogni fine anno, all'archivio comunale, rimanendo l'altro presso il servizio di custodia.

CAPO VIII

Costruzione dei cimiteri Piani cimiteriali Disposizioni tecniche generali

Art. 38

- 1- L'ufficio comunale deve essere dotato di una planimetria in scala 1:500 dei cimiteri esistenti nel territorio, estesa anche alle zone circostanti comprendendo le relative zone di rispetto cimiteriale.
- 2- La planimetria deve essere aggiornata ogni cinque anni o quando siano creati nuovi cimiteri o siano soppressi quelli vecchi o quando a quelli esistenti siano state apportate modifiche ed ampliamenti.
- 3- Per quanto riguarda l'ampliamento o la nuova costruzione di cimiteri valgono le norme riportate nel Capo X del D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285.

CAPO IX

Camera mortuaria

Art. 39

Il cimitero ha una camera mortuaria per l'eventuale sosta dei feretri prima del seppellimento.⁽¹⁾

CAPO X

Sala per autopsie

Art. 40

I requisiti della sala in oggetto sono definiti dall'art. 66 del D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285

CAPO XI

Ossario comune

Art. 41

L'ossario consiste in un manufatto destinato a raccogliere le ossa provenienti dalle esumazioni che si trovino nelle condizioni previste dal IV comma dell'art. 57 e non richieste dai familiari per altra destinazione nel cimitero.

CAPO XII

Inumazione

Art. 42

- 1- I campi destinati all'inumazione, all'aperto ed al coperto, devono essere ubicati in suolo idoneo per struttura geologica e minareologica, per proprietà meccaniche e fisiche e per il livello della falda idrica.
- 2- Essi sono divisi in riquadri e l'utilizzazione delle fosse deve farsi cominciando da una estremità di ciascun riquadro e successivamente fila per fila procedendo senza soluzione di continuità.

Art. 43

- 1- Ogni fossa nei campi di inumazione deve essere contraddistinta da un cippo costituito da materiale resistente alla azione disgregante degli agenti atmosferici e portante un numero progressivo.
- 2- Sul cippo verrà applicata una targhetta in materiale inalterabile con indicati il nome, cognome, data di nascita e di morte del defunto.
- 3- Sulle sepolture gratuite nei campi di inumazione è consentita, in sostituzione del cippo regolamentare, l'apposizione di croci, lapidi, lampade, fregi, ritratti od altri manufatti.
- 4- La relativa autorizzazione è concessa dal Sindaco.
- 5- Nell'autorizzazione devono essere specificati i materiali, le dimensioni e le caratteristiche dei manufatti di cui si chiede la posa in opera sulle sepolture.
- 6- Ciascuna fossa per inumazione deve essere scavata a 2 metri di profondità dal piano di superficie del cimitero e, dopo che vi sia stato depresso il feretro, deve essere colmata in modo che la terra scavata alla superficie sia messa attorno al feretro e quella affiorata e quella scavata in profondità venga alla superficie.

Art. 44

- 1- Le fosse per inumazione di cadaveri di persone di oltre dieci anni di età devono avere una profondità non inferiore a metri 2. Nella parte più profonda devono avere la lunghezza di metri 2.20 e la larghezza di metri 0.80 e devono distare l'una dall'altra di almeno 0.50 da ogni lato.
- 2- I vialetti tra le fosse non possono invadere lo spazio destinato all'accoglimento delle salme, ma devono essere tracciati lungo il percorso delle spalle di metri 0.50 che separano fossa da fossa e devono essere provvisti di sistemi fognanti destinati a convogliare le acque meteoriche destinanti lontano dalle fosse di inumazione.

Art. 45

Le fosse per inumazione di cadaveri di bambini di età inferiore a dieci anni devono avere una profondità non inferiore a metri due.

Nella parte più profonda devono avere una lunghezza di metri 1,50 ed una larghezza di metri 0.50 e devono distare l'una dall'altra almeno metri 0.50 da ogni lato.

Art. 46

Ogni cadavere destinato alla inumazione deve essere chiuso in cassa di legno e sepolto in fossa separata dalle altre; soltanto madre e neonato, morti in concomitanza del parto possono essere chiusi in una stessa cassa e sepolti in una stessa fossa.

Art. 47

- 1- Per le inumazioni non è consentito l'uso di casse di metallo o di altro materiale non biodegradabile.
- 2- Qualora si tratti di salme provenienti dall'estero o da altro comune per le quali sussiste l'obbligo della duplice cassa, le inumazioni debbono essere subordinate alla realizzazione, sulla cassa metallica, di tagli di opportune dimensioni anche asportando temporaneamente, se necessario, il coperchio della cassa di legno,
- 3- L'impiego di materiale biodegradabile diverso dal legno deve essere autorizzato con decreto del Ministero della sanità, sentito il Consiglio superiore di sanità.
- 4- Lo spessore delle tavole della cassa di legno non deve essere inferiore a cm. 2.
- 5- Le tavole del fondo di un solo pezzo nel senso della lunghezza potranno essere riunite nel numero di cinque nel senso della larghezza, fra loro saldamente congiunte con collante di sicurezza e duratura presa.
- 6- Il fondo deve essere congiunto alle tavole laterali con chiodo disposti di 20 in 20 centimetri e assicurato con idoneo mastice,
- 7- Il coperchio sarà congiunto a queste tavole mediante viti disposte di 40 in 40 cm..
- 8- Le pareti laterali della cassa devono essere saldamente congiunte tra loro con collante di sicura e duratura presa.
- 9- E' vietato l'impiego di materiali non biodegradabili nelle parti decorative della cassa.
- 10- Ogni cassa deve portare il timbro a fuoco con l'indicazione della ditta costruttrice e del fornitore.
- 11- Sulla cassa deve essere apposta una targhetta metallica con l'indicazione del nome, cognome, data di nascita e di morte del defunto.

CAPO XIII

Tumulazione

Art.48

- 1- Nella tumulazione ogni feretro deve essere posto in loculo o tumulo o nicchia separati.
- 2- I loculi possono essere a più piani sovrapposti.
- 3- Ogni loculo deve avere uno spazio esterno libero per il diretto accesso al feretro.
- 4- La struttura del loculo e del manufatto, sia che venga costruita internamente in opera o che sia costituita da elementi prefabbricati, deve rispondere ai requisiti richiesti per la resistenza delle strutture edilizie, con particolare riferimento alle disposizioni per la realizzazione delle costruzioni in zone sismiche.
- 5- Le solette orizzontali devono essere dimensionate per un sovraccarico di almeno 250 kg/metro quadrato.

- 6- Le pareti dei loculi, sia verticali che orizzontali, devono avere caratteristiche di impermeabilità ai liquidi ed ai gas ed essere in grado di mantenere nel tempo tali proprietà.
- 7- I piani di appoggio dei feretri devono essere inclinati verso l'interno in modo da evitare l'eventuale uscita di liquido.
- 8- La chiusura del tumulo deve essere realizzata con muratura di mattoni pieni a una testa, intonacata nella parte esterna.
- 9- E' consentite, altresì la chiusura con elemento in pietra naturale o con la lastra di cemento armato vibrato o altro materiale avente le stesse caratteristiche di stabilità, di spessori atti ad assicurare la dovuta resistenza meccanica e sigillati in modo da rendere la chiusura stessa a tenuta ermetica.

Art 49.

- 1- Le salme destinate alla tumulazione devono essere racchiuse in duplice cassa, l'una di legno, l'altra di metallo secondo quanto disposto nell'art. 27
- 2- Sulla cassa esterna deve essere apposta una targhetta metallica con l'indicazione del nome, cognome, data di nascita e di morte del defunto.

CAPO XIV

Cremazione

Art. 50

- 1- I requisiti per la progettazione e la costruzione dei crematori sono definiti dall'art. 78 del D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285.
- 2- La cremazione di ciascun cadavere deve essere autorizzata dal sindaco sulla base della volontà testamentaria espressa in tal senso dal defunto. In mancanza di disposizione testamentaria, la volontà deve essere manifestata dal coniuge e, in difetto, dal parente più prossimo individuato secondo gli art. 74 e seguenti del Codice Civile ⁽¹⁾ e, nel caso di concorrenza di più parenti nello stesso grado, da tutti gli stessi

La volontà del coniuge o dei parenti deve risultare da atto scritto con sottoscrizione autenticata da notaio o pubblico ufficiale abilitati ai sensi dell'art. 20, della legge 4 gennaio 1968, n. 15. ⁽²⁾.

Per coloro i quali, al momento della morte risultino iscritti ad associazioni riconosciute che abbiano tra i propri fini quella della cremazione dei cadaveri dei propri associati, è sufficiente la presentazione di una dichiarazione in carta libera scritta e datata, sottoscritta dall'associato di proprio pugno o, se questi non sia in grado di scrivere, confermata da due testimoni, dalla quale chiaramente risulti chiaramente di essere cremato.

La dichiarazione deve essere convalidata dal presidente dell'associazione.

L'autorizzazione di cui al comma secondo non può essere concessa se la richiesta non sia corredata da certificato in carta libera redatto dal medico curante o dal medico necroscopo, con firma autenticata dal coordinatore sanitario, dal quale risulti escluso il sospetto di morte dovuta a reato.

- 3- In caso di morte improvvisa o sospetta occorre la presentazione del nulla osta dell'autorità giudiziaria

ART. 50 bis

(Istituzione del registro comunale per la cremazione)

1. E' istituito il registro comunale per la cremazione, che sarà tenuto dai Servizi Demografici, su modello appositamente approvato con determinazione del Responsabile del Servizio.
2. Nel registro verrà annotata la manifestazione di volontà alla cremazione espressa per iscritto dai cittadini residenti nel Comune. La semplice registrazione non costituisce in sé manifestazione di volontà alla cremazione.
3. La manifestazione di volontà alla cremazione potrà recare, contestualmente, la volontà alla dispersione o all'affidamento dell'urna cineraria.
4. I cittadini che utilizzeranno a questo scopo il testamento olografo (art. 602 C.C.) potranno lasciarlo in consegna all'Ufficio preposto alla tenuta del registro, che lo conserverà in luogo protetto. Insieme al testamento olografo il cittadino dovrà lasciare anche le istruzioni e le indicazioni utili alla sua pubblicazione, in caso di decesso, a norma dell'art. 620 C.C. In ogni caso i costi per la pubblicazione non potranno ricadere sul Comune.
5. L'ufficio preposto dovrà anche avvisare per iscritto il cittadino che, in caso di suo trasferimento di residenza in altro Comune del Veneto, lo stesso è tenuto a rinnovare l'iscrizione nel registro del nuovo Comune di residenza.
6. Qualora sia stato depositato il testamento olografo, la trasmissione dello stesso dal comune di ultima residenza al Comune di nuova residenza, in Regione Veneto, può avvenire d'ufficio qualora non provveda l'interessato.
7. Il cittadino dovrà anche essere informato che la norma vale solo in Regione Veneto.

Art. 51

- 1- La cremazione deve essere eseguita da personale appositamente autorizzato dal Sindaco, ponendo nel crematorio l'intero feretro.
- 2- Le ceneri derivanti dalla cremazione di ciascun cadavere devono essere raccolte in apposita urna cinerea portante all'esterno il nome, cognome, data di nascita e di morte del defunto.
- 3- Nel cimitero deve essere predisposto un edificio per raccogliere queste urne; le urne possono essere collocate anche in spazi dati in concessione ad enti morali o privati.⁽³⁾
- 4- Il trasporto delle urne contenenti i residui della cremazione, ferme restando le autorizzazioni di cui ai precedenti articoli 23 e 25, non è soggetto ad alcuna delle misure precauzionali igieniche stabilite per il trasporto delle salme, salvo eventuali indicazioni del coordinatore sanitario nel caso di presenza di nuclidi radioattivi.

- 5- Ogni cimitero deve avere un cinerario comune per la raccolta e la conservazione in perpetuo e collettiva delle ceneri provenienti dalla cremazione delle salme, per le quali sia stata espressa la volontà del defunto di scegliere tale forma di dispersione dopo la cremazione oppure per le quali i familiari del defunto non abbiano provveduto ad altra destinazione.

Art. 52

- 1- La consegna dell'urna cineraria agli effetti dell'articolo 343, del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, deve risultare da apposito verbale redatto in tre esemplari, dei quali uno deve essere conservato dal responsabile del servizio cimiteriale, uno da chi prende in consegna l'urna e il terzo deve essere trasmesso all'ufficio di stato civile.
- 2- Il secondo esemplare del verbale deve essere conservato dall'incaricato del servizio di custodia del cimitero in cui vengono custodite le ceneri.

Art. 52 bis

Affidamento urna cineraria

1. E' affidato al settore servizi demografici e in particolare al Responsabile di servizio o suo delegato, il compito di concedere ai richiedenti l'affidamento e la conservazione delle ceneri dei defunti e di curare la tenuta delle registrazioni previste dalla L.R. 18/2010.
2. L'urna deve essere conservata in luogo stabile (teca, nicchia, vano di adeguate dimensioni, chiuso e destinato unicamente alla conservazione dell'urna), protetta da possibili asportazioni, aperture o rotture accidentali. L'indicazione degli estremi del defunto (nome, cognome, data di nascita e di decesso, comune di ultima residenza) devono essere chiaramente visibili dall'esterno.
3. Per l'affidamento dell'urna cineraria viene approvata la seguente procedura per l'affidamento dell'urna cineraria:
 - Presentazione da parte della persona che richiede l'affidamento dell'urna cineraria della domanda per l'affidamento delle ceneri
 - Verifica da parte degli uffici comunali competenti della presenza di espressa volontà del defunto o, in assenza, dal parente più prossimo, individuato secondo gli artt. 74,75,76 e 77 del codice civile o nel caso di concorrenza di più parenti dello stesso grado dalla maggioranza assoluta degli stessi.
 - Rilascio dell'autorizzazione all'affidamento da parte del servizio sopra individuato;
 - Consegna dell'urna e verbalizzazione, da parte del responsabile del forno crematorio
 - Obbligo da parte dell'affidatario di informare l'Amministrazione Comunale di eventuali variazioni della residenza entro 30 giorni.
5. Per l'affidamento dell'urna cineraria non è deliberata alcuna tariffa.
6. L'affidamento dell'urna cineraria deve essere annotato nel registro di cui all'art. 50 bis del presente regolamento.

CAPO XV

Esumazione ed estumulazione

Art. 53

- 1- Le esumazioni ordinarie si eseguono dopo un decennio dalla inumazione. Le fosse, liberate dai resti dal feretro, si utilizzano per nuove inumazioni.
- 2- Le esumazioni ordinarie vengono regolate dal Sindaco previo avviso ai familiari.

Art. 54

- 1- Le salme possono essere esumate prima del prescritto turno di rotazione per ordine dell'autorità giudiziaria per indagini nell'interesse della giustizia o, previa autorizzazione del sindaco, per trasportarle in altre sepolture o per cremarle.
- 2- Per le esumazioni straordinarie ordinate dall'autorità giudiziaria la salme devono essere trasportate in sala autoptica con l'osservanza delle norme da detta autorità eventualmente suggerite.
- 3- Tali esumazioni devono essere eseguite alla presenza del coordinatore sanitario della unità sanitaria locale e dell'incaricato del servizio di custodia, e per le stesse valgono le norme di cui al primo comma del successivo art. 59.

Art. 55

- 1- Salvo i casi ordinati dall'autorità giudiziaria non possono essere eseguite esumazioni straordinarie:
 - a) nei mesi di maggio, giugno, luglio, agosto e settembre.
 - b) Quando trattasi della salma di persona morta di malattia infettiva contagiosa, a meno che siano trascorsi due anni dalla morte e il coordinatore sanitario dichiarare che essa può essere eseguita senza alcun pregiudizio per la salute pubblica.

Art. 56

- 1- Le ossa che si rinvergono in occasione delle esumazioni ordinarie devono essere raccolte e depositate nell'ossario comune, a meno che coloro che vi abbiano interesse facciano domanda di raccogliercle per deporle in cellette o loculi posti entro il recinto del cimitero ed avuti in occasione. In questo caso le ossa devono essere raccolte nelle cassettoni di zinco prescritte dall'art. 32.
- 2- Tutti i rifiuti risultanti dall'attività cimiteriale sono equiparati a rifiuti speciali di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1982, n. 915, e devono essere smaltiti nel rispetto della suddetta normativa.

Art. 57

- 1- Le estumulazioni, quando non si tratti di salme tumulate in sepolture private a concessione perpetua, si eseguono allo scadere del periodo della concessione e sono regolate dal sindaco.
- 2- I feretri estumulati, compresi quelli delle sepolture private a concessione perpetua, devono essere inumati dopo che sia stata praticata nella cassa metallica una opportuna apertura al fine di consentire la ripresa del processo di mineralizzazione del cadavere.
- 3- Per le salme estumulate allo scadere di concessioni della durata di oltre venti anni il periodo di rotazione del terreno può essere abbreviato al termine minimo di cinque anni.
- 4- Qualora le salme estumulate si trovino in condizione di completa mineralizzazione può provvedersi alla immediata raccolta dei resti mortali in cassette ossario su parere del coordinatore sanitario.

Art. 58

- 1- E' vietato eseguire sulle salme tumulate operazioni tendenti a ridurre il cadavere entro contenitori di misura inferiore a quello delle casse con le quali fu collocato nel loculo al momento della tumulazione.
- 2- Il responsabile del servizio di custodia del cimitero è tenuto a denunciare all'autorità giudiziaria ed al sindaco chiunque esegue sulle salme operazioni nelle quali possa configurarsi il sospetto di reato di vilipendio di cadavere previsto dall'art. 410 del codice penale.

Art. 59

- 1- Il sindaco può autorizzare, dopo qualsiasi periodo di tempo ed in qualsiasi mese dell'anno, l'estumulazione di feretri destinati ad essere trasportati in altra sede a condizione che, aperto il tumulo, il coordinatore sanitario costanti la perfetta tenuta del feretro e dichiarare che il suo trasferimento in altra sede può farsi senza alcun pregiudizio per la salute pubblica.
- 2- Qualora la predetta autorità sanitaria constati la non predetta tenuta del feretro può, ugualmente consentire il trasferimento previa idonea sistemazione del feretro nel rispetto del presente regolamento.

Art. 60

Si applicano alle estumulazioni le disposizioni previste per le esumazioni dall'articolo 54.

CAPO XVI

LE CONCESSIONI

ART. 61

OGGETTO E NATURA DELLE CONCESSIONI

- 1) Il Comune dà in concessione nei due cimiteri comunali:

- aree per la costruzione di tombe private a tumulazione e di tombe monumentali o cappelle funerarie;
 - loculi per la tumulazione di salme;
 - ossari e cinerari.
- 2) Il diritto d'uso di un manufatto cimiteriale (loculo, ossario, cinerario in colombari o tombe di famiglia) o di un'area cimiteriale (per la costruzione di tombe di famiglia), consiste in una concessione amministrativa di diritto pubblico su bene soggetto al regime dei beni demaniali ai sensi dell'art. 824 C.C.
 - 3) La concessione risulta da apposito atto amministrativo contenente le clausole e le condizioni della medesima e le norme che regolano l'esercizio d'uso.
 - 4) La stipula è di competenza del Responsabile del Servizio cimiteriale.
 - 5) È fatta salva la facoltà della Amministrazione di modificare le norme del presente Regolamento per motivi di interesse pubblico con effetto, ove espressamente previsto dalla sopravvenuta normativa, anche sulle clausole e sui diritti delle concessioni già rilasciate.

ART. 62

TITOLARI E DESTINATARI DELLE CONCESSIONI

- 1) La concessione è intestata ad una singola persona fisica ed indica i destinatari, che devono aver titolo alla sepoltura nei cimiteri del Comune ai sensi dell'art. 34 del presente Regolamento - fatta salva l'eccezione di cui all'art. 65 comma 2.
- 2) Nelle concessioni di tombe di famiglia i destinatari, ove non indicati nominalmente, possono essere individuati con riferimento alla famiglia di appartenenza, da intendersi in senso lato, ivi compresi i conviventi. Il Concessionario potrà richiedere ulteriori specificazioni o esclusioni da indicare nella concessione stessa, vincolanti esclusivamente per gli aventi causa.
- 3) La titolarità della concessione, ove non disposto diversamente nell'atto relativo, su richiesta del Concessionario o nel suo testamento o in altro atto di volontà espresso in forma scritta anche successivamente al rilascio della concessione medesima, è trasmessa all'erede del concessionario.
- 4) In caso di pluralità di eredi agli stessi è data facoltà, da esercitarsi nel termine di tre mesi dalla morte dell'originario concessionario, di comunicare il nominativo della persona che nei confronti del Comune esercita i diritti e risponde degli obblighi derivanti dalla concessione.
- 5) In caso di mancata designazione, la scelta sarà esercitata unilateralmente dal Comune riconoscendo come concessionario nell'ordine il coniuge, o in sua assenza l'eventuale convivente *more uxorio*, i figli, i genitori, i fratelli e gli altri parenti secondo il grado di parentela.

ART. 63
DURATA DELLE CONCESSIONI

- 1) Le concessioni sono a tempo determinato e della seguente durata:
 - a) concessione di loculi costruiti dal Comune per sepolture individuali: anni 30;
 - b) concessione di cellette ossario costruite dal Comune per tumulazione di ossa o resti: anni 30;
 - c) concessione di aree per costruzione di sepolture a tumulazione : anni 99;
 - d) concessione di aree privilegiate per costruzione di tombe monumentali o cappelle familiari: anni 99;
 - e) concessione di loculi costruiti dal Comune per tumulazione individuale futura destinati a "tombe di famiglia" individuati con specifica deliberazione di Giunta Comunale: anni 60 o 90 anni
- 2) Le concessioni sono rinnovabili, a domanda degli aventi diritto, per un periodo di:
 - a) 15 (quindici) anni
 - b) 30 (trenta) anni
- 3) La destinazione, delimitazione e zonizzazione delle aree sepolcrali sono stabilite con provvedimento del Consiglio comunale in sede di adozione del piano regolatore dei cimiteri.

ART. 64
CANONI CONCESSIONI

- 1) I canoni delle varie tipologie delle concessioni, delle loro integrazioni e rinnovi sono determinati dalla Giunta avuto riguardo ai costi di costruzione dei manufatti, alla loro capienza, all'eventuale riuso, ai costi di manutenzione nel tempo a carico del Comune, alla dimensione dell'area, alla durata, alla localizzazione.
- 2) Le concessioni, le integrazioni e i rinnovi sono rilasciati solo dopo il versamento alla tesoreria comunale del canone relativo.
- 3) La tariffa del canone è quella vigente all'atto della domanda di concessione, di integrazione o di rinnovo, purché il versamento avvenga nei termini previsti.

ART. 65
CONCESSIONE DI LOCULI

- 1) I loculi sono dati in concessione, salvo quanto previsto dal successivo art. 66, solo ad avvenuto decesso del destinatario per la tumulazione di salme degli aventi diritto alla sepoltura ai sensi dell'articolo 34 del presente regolamento.
- 2) È data facoltà, in deroga al disposto di cui al comma precedente, di estendere la concessione al loculo adiacente per il coniuge superstite o, all'eventuale convivente. La concessione in

prenotazione già rilasciata può essere utilizzata in alternativa anche per la tumulazione di figlio morto successivamente, ma prima del genitore superstite.

- 3) Le assegnazioni, nell'ordine in cui pervengono, sono effettuate seguendo tassativamente la successione prestabilita.
- 4) L'assegnazione deve essere regolarizzata con il versamento del canone entro 30 giorni dalla tumulazione.
- 5) È possibile depositare nei loculi, su richiesta del concessionario, oltre alla salma del destinatario, esclusivamente cassette ossario e/o urne cinerarie, in base alla capienza, fino ad un massimo di due elementi.
- 6) L'allestimento dell'arredo funebre sulla lastra di chiusura è curato dal Concessionario.
- 7) Il canone di concessione ricomprende la lastra marmorea di chiusura del loculo, nonché la sua sostituzione nel caso di degrado nel tempo o di distacco non imputabile alle operazioni di inserimento dell'arredo.
- 8) Nel caso di rifacimento dell'arredo e di necessità di una nuova lastra marmorea, il concessionario è tenuto ad utilizzare esclusivamente quelle sostitutive messe a disposizione dal Comune con rimborso del relativo costo.

ART. 66

PRENOTAZIONE DI LOCULI

- 1) E' ammessa la concessione di loculo a persona vivente per tumulazione futura, purchè il richiedente, avente diritto alla sepoltura ai sensi dell'art. 34 del presente regolamento, abbia compiuto 75 (settantacinque) anni.
- 2) E' data facoltà, in tale ipotesi, di richiedere la concessione in prenotazione anche per il coniuge o il convivente.
- 3)
- 4) Il limite di età di cui al precedente comma 1, non si applica alle concessioni di loculi con destinazione a "tombe di famiglia" di cui alla lettera e) dell'art. 63, comma 1".

ART. 67

RIUSO DI POSTO SALMA PER TUMULAZIONE

- 1) La concessione di loculo dà titolo alla tumulazione del solo feretro del destinatario indicato nella concessione.
- 2) E' possibile richiedere l'estumulazione straordinaria finalizzata al riuso della sepoltura stessa per nuovo defunto della stessa famiglia avente titolo. A tale fine si procederà con la risoluzione del contratto di concessione in essere e, contestualmente, alla stipula di nuovo contratto destinato alla salma da tumulare la cui scadenza sarà determinata dalla durata residua della precedente concessione.
- 3) Qualora l'istanza di riuso pervenga nel periodo previsto dall'art. 84 del D.P.R. 285/90, verrà concesso al richiedente, per la tumulazione temporanea del nuovo defunto, un loculo in una

zona appositamente individuata. In tale ipotesi saranno a carico del richiedente, oltre la tariffa di cui all'art. 66 comma 5, i costi per il trasferimento della salma, da effettuarsi entro il mese di ottobre.

- 4) Nel caso in cui il resto mortale-resto osseo estumulato in forma straordinaria fosse cremato, le sue ceneri dovranno essere ricollocate nel loculo originario.
- 5) Nel caso in cui il resto mortale estumulato in forma straordinaria fosse indirizzato alla inumazione a ciclo ridotto ex art. 88 del DPR 285/90 e s.m.i., al termine del ciclo di inumazione il resto osseo dovrà essere ricollocato nel loculo originario di sepoltura.
- 6) Il riuso del posto salma di cui al comma 1 è assoggettato a tariffa di "diritto di riutilizzo" definita con deliberazione di Giunta Comunale.

ART. 68 **SPESE DI MANUTENZIONE**

- 1) Le spese di manutenzione delle sepolture private sono a carico del concessionario.
- 2) Nel caso di inadempienza, i lavori saranno eseguiti a cura del Comune con spese a carico degli inadempienti, da recuperarsi coattivamente a norma di legge.

ART. 69 **CONCESSIONE DI OSSARI E CINERARI**

- 1) Negli ossari e cinerari sono inseribili fino a due cassette, compatibilmente con la specifica capienza.
- 2) Le assegnazioni vengono disposte nell'ordine di protocollazione delle richieste, che deve rimanere rigorosamente riservato al fine di evitare distorsioni nell'ordine dei posti, e seguono tassativamente la successione prestabilita. È presa in considerazione solo la domanda, accompagnata dalla ricevuta del versamento del canone.
- 3) Nel caso di rifacimento dell'arredo e di necessità di una nuova lastra marmorea, il Concessionario è tenuto ad utilizzare esclusivamente quelle sostitutive messe a disposizione dal Comune con rimborso del relativo costo.

ART. 70 **CONCESSIONE DI AREE PER TOMBE INTERRATE A TUMULAZIONE**

- 1) La concessione è rilasciata, agli aventi diritto alla sepoltura ai sensi dell'art. 34 del presente regolamento, per la costruzione di tomba interrata a loculi, ossari e cinerari secondo le prescrizioni stabilite dall'Amministrazione Comunale.
- 2) Il progetto della tomba va presentato all'Ufficio Tecnico Comunale prima di dare inizio ai lavori.

- 3) Gli allineamenti sono disposti dall'Ufficio Tecnico Comunale tramite il Servizio Cimiteriale.
- 4) Il versamento del canone di concessione deve essere effettuato entro 30 giorni dalla comunicazione da parte dell'Ufficio Comunale dell'accoglimento della domanda e dell'indicazione dell'area assegnata.

ART 71

CONCESSIONE DI AREE PER COSTRUZIONE TOMBE MONUMENTALI O CAPPELLE DI FAMIGLIA

- 1) La concessione è rilasciata, agli aventi diritto alla sepoltura ai sensi dell'art. 34 del presente regolamento, per la costruzione delle tombe monumentali o cappelle di famiglia. Il progetto è soggetto ad approvazione da parte dell'Ufficio Tecnico Comunale.
- 2) Il versamento del canone di concessione deve essere effettuato entro 30 giorni dalla comunicazione da parte dell'Ufficio Comunale dell'accoglimento della domanda e dell'indicazione dell'area assegnata.

ART. 72

CIMITERO FRAZIONALE: ESAURIMENTO LOCULI

- 1) Nel caso siano completamente esauriti i loculi nel cimitero frazionale, le salme dei residenti nella frazione saranno tumulate nel cimitero del capoluogo, in aree appositamente individuate, salva la possibilità di traslare il feretro nel cimitero frazionale, quando se ne verifichino le condizioni, a spese dell'Amministrazione comunale.

ART. 73

ASSEGNAZIONE DI SEPOLTURA A CITTADINI ILLUSTRI O BENEMERITI

- 1) Con atto deliberativo della Giunta Comunale possono essere stabilite particolari disposizioni per la sepoltura di alcuni cittadini che l'Amministrazione comunale ritiene meritevoli di tale provvedimento. Tali disposizioni possono riguardare la gratuità della sepoltura, l'edificazione delle lapidi, eventuale manutenzione delle sepoltura a carico del bilancio comunale.

ART. 74

DICHIARAZIONE DI ABBANDONO PER INCURIA

- 1) Ad integrazione di quanto disposto dall'art. 63 del DPR 285/90 e s.m.i., si intende che una sepoltura è abbandonata per incuria qualora si verifichi almeno una delle seguenti ipotesi:
 - a) carenza di manutenzione e tenuta indecorosa della sepoltura;
 - b) pericoli per la pubblica incolumità;

- c) in ottemperanza a disposizioni/richieste del Comune o mancanza di risposta entro 30 giorni dalla loro notifica.
- 2) In caso di accertamento di sepoltura abbandonata l'ufficio concessioni cimiteriali provvederà ad informare il concessionario o, in caso questi risultasse deceduto o irreperibile, gli eventuali altri aventi diritto anche mediante pubblici avvisi, della necessità di procedere al ripristino e restauro dell'opera funeraria. Le prescrizioni, le modalità di intervento, saranno stabilite dall'Ufficio tecnico comunale e comunicati agli interessati dall'Ufficio concessioni cimiteriali.
- 3) Nel caso non si reperisse alcuno degli aventi diritto per dar corso agli interventi di ripristino, la scadenza del termine previsto nell'avviso pubblico affisso all'albo pretorio, consentirà al Comune di recuperare la disponibilità della sepoltura privata dando corso alle procedure per la dichiarazione della intervenuta decadenza della concessione.
- 4) In caso di disponibilità di tombe di famiglia riacquisite al patrimonio comunale a seguito della dichiarazione di intervenuta decadenza della concessione, l'Ufficio Tecnico Comunale procede alla stima del valore del manufatto cimiteriale mediante apposita perizia e tale stima costituirà il prezzo a base d'asta.

ART. 75 ESTINZIONE DELLA CONCESSIONE

- 1) La concessione di sepoltura provata si estingue per:
- a) scadenza del termine
 - b) revoca
 - c) rinuncia
 - d) decadenza

ART. 76 SCADENZA

- 1) La concessione si estingue per scadenza del termine previsto nel contratto di concessione, salvo rinnovo.
- 2) Allo scadere del termine, se non viene richiesto il rinnovo del contratto e se gli interessati non avranno preventivamente disposto per la collocazione dei resti mortali, provvederà il Comune collocando i medesimi nell'ossario comune, con addebito delle spese agli aventi causa.

ART. 77 REVOCA

- 1) Le concessioni cimiteriali possono essere revocate per soppressione del cimitero, per motivi di eccezionali esigenze di interesse pubblico, quando siano trascorsi 50 anni dalla tumulazione dell'ultima salma.

- 2) Verificandosi queste necessità, viene concesso agli aventi diritto l'uso, a titolo gratuito, per il tempo residuo spettante secondo l'originaria concessione (o per la durata di 99 anni nel caso di perpetuità della concessione revocata), di un equivalente loculo nell'ambito dello stesso cimitero, rimanendo a carico dell'amministrazione le spese per il trasporto delle spoglie mortali dal vecchio loculo al nuovo.

ART. 78 RINUNCIA ALLA CONCESSIONE

- 1) Il concessionario ha la possibilità di rinunciare alla concessione ed il Comune ha facoltà di accettare la rinuncia, a condizione che i manufatti siano liberi o liberabili da salme a cura e spese del concessionario.
- 2) Nel caso di aree inedificate o di loculi o cellette-ossario non utilizzate la retrocessione al Comune avverrà alle seguenti condizioni:
 - a) per rinuncia a concessioni temporanee rimborso pari ai trentesimi di mancato utilizzo rivalutati in base all'indice ISTAT;
 - b) per rinuncia a concessioni perpetue di loculi o cellette non utilizzate rimborso pari al 100% del corrispettivo pagato rivalutato;
 - c) per rinuncia a concessioni perpetue di aree non edificate rimborso pari al 100% del corrispettivo pagato rivalutato.
- 3) In caso di rinuncia a loculi perpetui utilizzati si rimborserà l'80% del corrispettivo pagato rivalutato.
- 4) In caso di rinuncia a loculi in concessione temporanea utilizzati per un periodo inferiore a quello della naturale scadenza della concessione, verrà rimborsata una quota pari ai trentesimi di mancato utilizzo rivalutata in base all'indice ISTAT e decurtata del 30%.

ART. 79 DECADENZA

- 1) La decadenza della concessione viene dichiarata nei seguenti casi:
 - a) quando venga accertato che la concessione sia oggetto di lucro o di speculazione;
 - b) quando non si sia provveduto alla costruzione delle opere cimiteriali entro i termini fissati;
 - c) quando la sepoltura privata risulti in stato di abbandono per incuria o morte degli aventi diritto o quando non si siano osservati gli obblighi relativi alla manutenzione della sepoltura;
 - d) quando il loculo/ossario non sia stato occupato da salma, ceneri o resti per i quali era stato richiesto, entro 60 giorni dal decesso o dalla cremazione, esumazione o estumulazione;
 - e) quando vi sia grave inadempienza ad ogni altro obbligo previsto nel contratto di concessione.
- 2) La pronuncia di decadenza è adottata nei casi previsti ai punti b) e c) di cui sopra previa diffida al concessionario o agli altri aventi titolo, in quanto reperibile.

ART. 80
EFFETTI DELLA CESSAZIONE DELLA CONCESSIONE

- 1) Al termine della concessione o alla sua cessazione il Comune rientra nel pieno possesso delle aree e dei manufatti dati in concessione.
- 2) La cessazione della concessione viene comunicata al Concessionario o in sua assenza o irreperibilità mediante pubblicazione per 30 giorni all'albo comunale.
- 3) I resti mortali rinvenuti, ove non disposto diversamente dal Concessionario, vengono depositati con dispersione nell'ossario e nel cinerario comune, con spese a carico degli aventi causa. Ove vengano rinvenute salme non mineralizzate, il Comune provvede al deposito in fossa comune.
- 4) Il Comune diviene proprietario anche dei manufatti e degli ornamenti funebri realizzati direttamente dal Concessionario, ove lo stesso non provveda all'asporto e allo smantellamento.

ART. 81
INDIRIZZI APPLICATIVI

- 1) La Giunta delibera indirizzi applicativi del presente Regolamento, in relazione alla complessità delle situazioni che possono presentarsi.
- 2) L'Ufficio che rilascia le concessioni annota le predette interpretazioni, al fine di assicurare una totale uniformità di trattamento nei confronti dei cittadini.

ART. 82
AMBITO DI APPLICAZIONE - NORME TRANSITORIE

- 1) Le precedenti norme comunali si intendono abrogate.
- 2) Le disposizioni del presente capo di applicano anche alle concessioni ed ai rapporti costituiti anteriormente alla sua entrata in vigore.
- 3) Quanto non espressamente previsto dal presente regolamento si intende disciplinato dalle leggi e dai regolamenti dello Stato e della Regione Veneto.
- 4) Nelle more dell'approvazione di apposita convenzione con il Comune di Sossano, e comunque fino al 30 settembre 2012, è ammessa la tumulazione di cadaveri o resti mortali di persone residenti in località Pilastro di Sossano nel cimitero di Pilastro di Orgiano.

CAPO XVII

Sepolcri privati fuori dai cimiteri

Art.83

Per la costruzione delle cappelle private fuori dal cimitero destinate ad accogliere salme o resti mortali, di cui all'art.340, del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, occorre l'autorizzazione del sindaco, previa deliberazione del consiglio comunale, sentito il coordinatore sanitario dell'unità sanitaria locale. Il richiedente farà eseguire a proprie spese apposita ispezione tecnica.

Art.84

Per la tumulazione nelle cappelle private di cui all'art.65 e seguenti, oltre l'autorizzazione di cui all'art.9, occorre il nulla osta del sindaco, il quale lo rilascia dopo aver accertato che il defunto aveva diritto a ricevere sepoltura nella cappella.

Art.85

- 1- Le cappelle private costruite fuori dal cimitero devono rispondere a tutti i requisiti prescritti dal presente regolamento per le sepolture private esistenti nei cimiteri.
- 2- La loro costruzione ed il loro uso sono consentiti soltanto quando siano attorniate per un raggio di metri 200 da fondi di proprietà delle famiglie che ne chiedano la concessione e sui quali gli stessi assumano il vincolo di inalienabilità e di inedificabilità.
- 3- Venendo meno le condizioni di fatto previste dal comma 2, i titolari delle concessioni decadono dal diritto di uso delle cappelle.
- 4- Le cappelle private costruite fuori dal cimitero nonché i cimiteri particolari, preesistenti alla data di entrata in vigore del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n.1265, sono soggetti come i cimiteri comunali, alla vigilanza dell'autorità comunale.

Art.86

Le concessioni perpetue o a tempo determinato di durata superiore a quello previsto dall'art.66 rilasciate anteriormente alla data di entrata in vigore del presente regolamento restano confermate ma possono essere revocate quando siano trascorsi 50 anni dalla tumulazione dell'ultima salma, nel caso di insufficienza del cimitero rispetto al fabbisogno del Comune e non sia possibile provvedere tempestivamente all'ampliamento o alla costruzione di nuovo cimitero, salvi i casi di estinzione di cui agli artt. 76 e segg.-

CAPO XVIII

Servizio di illuminazione votiva

Art.87

L'amministrazione provvede al servizio della illuminazione votiva delle sepolture in amministrazione diretta o mediante affidamento in gestione a ditta privata sufficientemente attrezzata e idonea allo scopo, sulla base di deliberazione consiliare che fisserà in entrambi i casi, le norme di esercizio e le relative tariffe di utenza.

CAPO XIX

Disposizioni Finali e Transitorie

Art.88

- 1- Salva l'applicazione delle sanzioni penali per i fatti costituenti reato, la violazione delle disposizioni del presente regolamento è soggetta a sanzione amministrativa pecuniaria, a norma degli articoli 338,339,340 e 358, del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, come modificati per effetto dell'art.3 della legge 12 luglio 1961, n.603, e degli articoli 32 e 113 della legge 24 novembre 1981, n.689.